Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 10 del 19/03/2015
Adunanza straordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaquindici** addì **diciannove** del mese di **marzo** alle ore **14:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **20** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. **6** del **19/03/2015**).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paolo Nanni – nella sua qualità di Presidente, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Casoni Chiara, Ruggeri Matteo, Stefanelli Stefano.

Risultano presenti gli Assessori: Micele Antonella, Bersanetti Nicola, Bevacqua Concetta, Masetti Massimo e Grasselli Beatrice.

Successivamente il Presidente del Consiglio comunale introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

BOSSO MASSIMO	Presente	ANCARANI ESTER	Presente
CASONI CHIARA	Presente	CAMPAZZI CHIARA	Presente
RUGGERI MATTEO	Presente	CINTI FEDERICO	Presente
FINI GIULIO	Presente	NANNI PAOLO	Presente
LOLLINI ALESSIA	Presente	SETA ERIKA	Presente
GUIDI CHIARA	Presente	PEDICA MIRKO	Presente
PERI LORENA	Presente	CASELLI FEDERICO	Assente
GRENDENE ROBERTO	Presente	RAINONE PAOLO	Presente
GUIDOTTI ISABELLA	Presente	CANDIDO LOREDANA	Presente
GURIOLI ANDREA	Presente	STEFANELLI STEFANO	Presente
BARBANI LIBERO	Presente	CEVENINI BRUNO	Presente
PALUMBERI DARIO	Presente	TONELLI ANDREA	Presente
BAGLIERI MATTIA	Assente		

PRESENTI N. 23 **ASSENTI N. 2**

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 10 del 19/03/2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge n° 147 del 27 dicembre 2013, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge 190/2014;
Considerato che la citata legge 147/2013 ai commi 639 e seguenti ha:

1) istituito la nuova imposta, denominata imposta unica comunale (IUC), che in modo innovativo presenta due presupposti impositivi : a) il possesso degli immobili (legame con la natura ed il valore) ; b) l'erogazione e fruizione di servizi comunali;

2) rideterminato e riformato le entrate tributarie principali dei Comuni quali componenti della nuova imposta IUC:

a. l'imposta patrimoniale IUC-IMU;
b. la componente per i servizi, a sua volta articolata in IUC-TARI (servizio rifiuti) , dovuta dall'utilizzatore dell'immobile, e IUC-TASI, dovuta invece sia dal possessore che dall'utilizzatore;

Visti, in particolare, i commi da 669 a 699 che dettano specifiche norme in materia di TASI, tributo sui servizi indivisibili;
Visto il Regolamento comunale di applicazione della IUC, approvato con delibera CC. n° 3 in data 27 marzo 2014, esecutivo;
Richiamati, in particolare, i commi:

- 675, ai sensi del quale la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- 676, in base al quale l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille, ma il Comune può, con delibera a contenuto regolamentare, ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 677, in forza del quale, anche per l'anno 2015: a) nella determinazione dell'aliquota TASI occorre rispettare il vincolo secondo cui l'aliquota massima ottenuta sommando l'aliquota TASI all'aliquota IMU per la specifica fattispecie non può superare il massimo di aliquota applicabile IMU per la stessa fattispecie; b) l'aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille, ma può essere elevata fino allo 0,8 aggiuntivo (con un massimo complessivo del 3,3 per mille) *a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011"*;

Dato atto che la disposizione da ultimo richiamata comporta che:

a) l'aliquota massima IMU + TASI è pertanto fissata al valore dell'11,4 per mille per le fattispecie per le quali in IMU era possibile applicare l'aliquota massima 10,6 per mille;

b) l'aliquota massima per il 2015 applicabile è pari pertanto al 3,3 per mille;

c) qualora si ricorra alla facoltà di applicazione di quota anche parziale della fascia di

copia informatica per consultazione

aliquota incrementale 0,8 per mille, il relativo gettito aggiuntivo deve essere destinato al riconoscimento in misura complessivamente equivalente di un monte detrazioni per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 36 in data 29 aprile 2014 e n° 56 in data 3 luglio 2014, con le quali sono state determinate l'aliquota ed il sistema di detrazioni da applicare nell'anno 2014 per la riscossione della tassa sui servizi indivisibili (TASI);

Riassunte le citate determinazioni consiliari nei seguenti punti essenziali:

- determinazione dell'aliquota 2014 in misura pari al 3,3 per mille;

- applicazione della stessa ai soli casi, esenti dal pagamento dell'IMU, dell'abitazione principale e della relativa pertinenza, oltre che al caso dei cosiddetti immobili – merce (costruiti per la vendita e invenduti, finché permane questo stato di inutilizzo);

- introduzione di una detrazione mobile TASI pari alla differenza matematica fra il costo TASI lordo e il controvalore calcolabile, sugli stessi beni immobili, applicando i parametri già in vigore nell'anno 2012 ai fini IMU (aliquota 0,45%, detrazione di legge dei 200 euro, detrazione per figli come prevista dall'art. 13 DL 201/2011, ulteriore detrazione ISEE eventualmente spettante), in modo da ottenere un effetto matematico di equivalenza del costo 2014 rispetto al costo 2012 (a parità di condizioni);

Rammentato che, come emerge in modo chiaro e ampiamente confermato da numerose e diffuse elaborazioni e proiezioni di gettito e di calcolo specifico, l'applicazione della TASI comporta, al confronto con l'equivalente effetto IMU in applicazione nell'anno 2012, i seguenti principali effetti:

- evidente effetto regressivo: imponibili elevati pagano un'imposta TASI inferiore a quanto pagavano gli stessi imponibili nel 2012; al diminuire del valore imponibile cresce l'incidenza della TASI, pervenendo all'effetto paradosso che chi in IMU 2012 entrava in esenzione per la presenza di imponibili molto bassi (valori imponibili pari o inferiori, per Casalecchio di Reno, a 47.000 euro), dovrebbe ora pagare un'elevata quota TASI;

- la scelta dell'applicazione di un'aliquota TASI superiore al 2,5 per mille non riveste un'utilità per il Bilancio comunale, dal momento che ogni entrata aggiuntiva deve essere redistribuita sotto forma di detrazione, con la conseguenza che l'aumento dell'aliquota non genera un aumento del gettito;

- per contro il ricorso all'aumento dal 2,5 per mille al 3,3 per mille consente di svolgere una concreta azione di correzione dello squilibrio della regressività sopra indicato, ottenendo con l'aliquota 3,3 il massimo beneficio possibile nel senso voluto dal legislatore ("generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili");

- raggiunta una soglia di imponibile pari a 168.000 euro di valore (equivalente ad una rendita di 1.000 euro) non occorre più riconoscere alcuna quota di detrazione, dal momento che il costo TASI risulta inferiore al costo in IMU 2012;

copia informatica per consultazione

Rammentato che l'articolo 13 del D.L. 201/2011, istitutivo dell'anticipazione in via sperimentale dell'IMU, prevedeva il riconoscimento di una detrazione IMU aggiuntiva pari a 50 euro per ciascun figlio fino a 26 anni coabitante con i proprietari, limitatamente agli anni 2012 e 2013, per cui era già previsto con il previgente assetto normativo che dal 1° gennaio 2014 non fosse più riconoscibile la detrazione per figli;

Ricordato che la tassa sui servizi indivisibili (TASI) è destinata a finanziare, ex art. 1 comma 639 della legge 147/2013, i servizi indivisibili dell'Ente;

Richiamato il disposto del comma 682 della richiamata legge 147/2013, ai sensi del quale con atto a contenuto regolamentare il Comune deve disciplinare:

a) la disciplina delle riduzioni della TASI;

b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'articolo 66 del Regolamento IUC approvato con delibera CC n° 3 del 27 marzo 2014, in forza del quale la percentuale (compresa fra il 10% ed il 30%) dovuta dal possessore di un immobile soggetto al pagamento di TASI, deve essere stabilita con la delibera annuale di definizione delle aliquote e detrazioni, che è adottata nell'esercizio della potestà regolamentare generale prevista dall'art. 52 del d. lgs. 446/1997;

Visto, altresì, il testo dell'articolo 67 del Regolamento IUC, che testualmente così recita:

"*Articolo 68- Aliquote*

1. Il Consiglio Comunale approva la misura delle aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, graduando l'aliquota, fino all'eventuale azzeramento di essa, in ragione delle distinte tipologie o categorie di immobili, dei settori di attività, della destinazione degli immobili, scegliendo la gamma di misure che possano realizzare al meglio gli obiettivi di politica fiscale dell'amministrazione in carica , tenendo conto dei vincoli stabiliti dal legislatore.

2. Con la stessa delibera annuale di determinazione delle aliquote TASI, adottata in forza della potestà regolamentare generale, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta."

Richiamato il disposto dell'articolo 69 del regolamento IUC, ai sensi del quale:

a) con la delibera annuale di definizione delle aliquote il Consiglio determina l'ammontare delle riduzioni applicabili, nell'ambito delle compatibilità di Bilancio;

b) il ricorso allo strumento dell'ISEE quale fattore di selezione per l'applicazione delle agevolazioni concesse, potrà farsi ove il criterio appaia proficuo;

Preso atto delle linee di indirizzo di Bilancio presentate nella seduta del 26 febbraio 2015;

Dato atto che le stesse prevedono di raggiungere l'equilibrio di bilancio con la conferma del sistema di aliquote e detrazioni già adottato nell'anno 2014, attraendo peraltro a tassazione casi che nell'anno 2014 avevano avuto il riconoscimento dell'azzeramento

copia informatica per consultazione

dell'aliquota di imposta (casi assimilati per legge all'abitazione principale), con ciò venendo a rappresentare una categoria di contribuenti eccessivamente agevolati (non dovendo corrispondere né IMU, per l'espressa esclusione fatta dal legislatore, né TASI, per la scelta compiuta nel 2014 essenzialmente in ragione della complessità gestionale di tali casi);

Considerato che il sistema introdotto nell'anno 2014, per quanto complesso sotto il profilo dell'applicazione, ha avuto il pregio di garantire l'applicazione ai contribuenti di un'imposta equivalente a quella pagata nell'anno 2012 (o inferiore), a parità di condizioni, riuscendo a ridurre al massimo l'effetto regressivo tipico del nuovo tributo;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ritenuta l'opportunità di deliberare pertanto l'adozione, per l'anno 2015, delle seguenti misure:

a) Aliquota 3,3 per mille (2,5 per mille + maggiorazione 0,8 per mille) per l'abitazione principale e le pertinenze della stessa del soggetto proprietario o titolare di altro diritto, con l'eccezione delle sole abitazioni di lusso che restano assoggettate all'applicazione della sola aliquota IMU 0,6%). Per la nozione di abitazione principale, di pertinenza dell'abitazione principale e le condizioni di applicazione di tali nozioni si fa riferimento a quanto disciplinato dal comma 2 prima parte dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011 e vi rientra il caso dell'appartamento dell'anziano ricoverato che abbia preso stabile residenza in struttura assistenziale, purché non locata;

b) Aliquota 3,3 per mille per gli immobili merce, che dal 2014 sono interamente esenti IMU, anche in funzione di stimolo alla collocazione degli stessi sul mercato;

c) Aliquota 3,3 per mille per le fattispecie equiparate all'abitazione principale, espressamente indicate all'articolo 13 comma 2 lettere a, b, c, d del D.L. 201/2011;

d) Aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

e) Azzeramento dell'aliquota per tutte le residue fattispecie (produttivo, abitazioni locate a canone libero o concesse in uso gratuito a familiari, terreni, aree fabbricabili e in generale tutte le situazioni che sono assoggettate al pagamento dell'aliquota IMU in misura pari all'1,06% o comunque altrimenti codificate nel regime IMU, come nel caso dei canoni concordati);

f) Destinazione del maggior gettito conseguente all'applicazione dello 0,8 per mille sulla prima casa (calcolato in una somma pari a circa 1 milione di euro) alla copertura della spesa occorrente per il finanziamento del riconoscimento di una detrazione mobile TASI, in modo da consentire l'equivalenza del costo sostenuto dal contribuente nel 2012 a titolo di IMU sulla prima casa, o costo inferiore;

g) Definizione del metodo di calcolo della detrazione TASI mobile spettante in modo da confermare (all'interno del calcolo del controvalore IMU con i parametri 2012) l'applicazione del sistema di detrazioni già in vigore nell'anno 2012 (quella di 200 euro prevista dalla legge, quella di 50 euro per ogni figlio convivente, fino al compimento del 26° anno di età, quella eventuale riconosciuta sulla base di specifica richiesta in presenza di requisiti ISEE);

copia informatica per consultazione

Ritenuto altresì di stabilire che l'importo di TASI da porre a carico dell'utilizzatore nei casi in cui si concretizzi la suddivisione del dovuto TASI fra proprietario ed occupante sia pari al 10% dell'importo dovuto;

Dato atto che la l'individuazione dei servizi indivisibili, di cui al comma 682 della legge 147/2014, ha luogo mediante approvazione dell'allegato A) al presente atto, che qui si approva e ne costituisce atto integrante e sostanziale;

Evidenziato che l'ammontare complessivo dei costi elencati in allegato A) è pari a 5.899.022,25 euro;

Dato atto che il gettito della TASI 2015 è stato quantificato pari a 3.775.000 euro, voce iscritta a Bilancio;

Dato atto pertanto che la TASI finanzia, in modalità indivisa, una percentuale pari al 63,99 % dei servizi indivisibili;

Visto l'allegato B) contenente la rappresentazione analitica delle modalità di calcolo della detrazione applicabile da parte di ciascun contribuente;

Richiamato il disposto del comma 688 dell'articolo 1 della legge 147/2013, nel testo vigente, il quale prevede che: "Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23. E' consentito il pagamento (…) della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (…)";

Preso atto altresì della disposizione introdotta dall'articolo 9 bis del D. L. 47/2014, introdotto con la legge di conversione n° 80/2014, che ha previsto una specifica nuova regolamentazione in materia di IMU per gli immobili posseduti dai cittadini residenti all'estero stabilendo che: "*A decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso*";

Dato atto che, quindi, ha avuto luogo una equiparazione all'abitazione principale direttamente ad opera della norma di legge;

Evidenziato che il Comune di Casalecchio di Reno aveva scelto di non considerare ai fini IMU direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da cittadino residente all'estero;

Rilevato, dunque, che a decorrere dall'anno 2015, quale elemento di novità, dovrà essere ammessa al beneficio dell'esonero dal pagamento dell'IMU (con contestuale obbligo di pagamento della componente TASI, se prevista), una sola unità immobiliare, ma unicamente per cittadino iscritto all'AIRE in condizione di pensionato (ritenuto tale dai rispettivi ordinamenti dello Stato in cui risiede), mentre tutti gli altri iscritti all'AIRE, in quanto possessori di unità immobiliari saranno soggetti obbligati IMU;

Dato atto altresì che per i richiamati cittadini iscritti all'AIRE in condizione di pensionato spetterà altresì, ai sensi di legge, il riconoscimento di un'agevolazione speciale, prevista dal comma 2 del citato articolo 9 bis del D.L. 47/2014 sopra citato, in materia di TARI (tassa rifiuti) e TASI (tassa sui servizi indivisibili) pari ai due terzi del dovuto;

copia informatica per consultazione

Nell'esercizio della potestà regolamentare generale sancita dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 e ss.mm. ii.;

Richiamato il disposto dell'articolo 1 comma 169 della citata legge 296/2006, ai sensi del quale "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

Dato atto che il termine per l'adozione del Bilancio di previsione 2014 è stato prorogato al 30 aprile 2014 con Decreto del Ministro dell'Interno in data 28 febbraio 2014;

Visto l'articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in legge con modificazioni con la legge 214/2011, il quale prevede:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Sentita altresì la Commissione Consiliare competente in materia che ha espresso il relativo parere in atti in data 16/03/2015;

Dato atto che in data 03/03/2015 è stato acquisito agli atti il parere obbligatorio espresso sul presente atto a contenuto regolamentare espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti a norma dell'articolo 239, lettera b) punto 7) del Testo Unico degli Enti Locali, d. Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati richiesti e depositati in atti, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Uditi:

- L'illustrazione dell'Assessore Bevacqua;

- I seguenti interventi in sede di discussione generale: Consigliere Palumberi (PD), Consigliere Pedica (Forza Italia), Consigliere Rainone (Movimento 5 stelle), Assessore Bevacqua in risposta ai quesiti posti, Consigliere Pedica (Forza Italia) ed

copia informatica per consultazione

Assessore Bevacqua in sede di replica.

- Le seguenti dichiarazioni di voto:

Consigliere Pedica (Forza Italia) che dichiara il voto contrario del proprio gruppo di appartenenza in quanto sottolinea un aumento delle tasse senza un corrispettivo aumento del livello dei servizi offerti alla collettività.

Consigliere Candido (Movimento 5 stelle): che dichiara il voto contrario del proprio Gruppo consiliare esprimendo la preoccupazione per l'aumento della pressione fiscale conseguente all'abolizione dell'ICI.

Consigliere Ruggeri (PD) che dichiara il voto favorevole a nome dei Gruppi consiliari di maggioranza esprimendo il proprio plauso per il lavoro dell'Amministrazione comunale teso a mantenere invariate le cifre.

Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra indicati

Preso atto che durante la discussione generale sono usciti i Consiglieri Tonelli e Seta : presenti n. 21

Visto l'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti:	21	
Votanti:	21	
Favorevoli:	16	(Gruppi PD e Casalecchio da Vivere – Lista civica Paolo Nanni)
Contrari:	5	(Gruppi Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Lista civica per Casalecchio di Reno)

DELIBERA

1) di determinare, nell'esercizio della potestà regolamentare disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/1992 e ss.mm.ii., il sistema di aliquote e detrazioni da applicare nell'anno 2015 per la riscossione della IUC componente TASI di seguito specificato:

A) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	**aliquota 3,3 per mille**

L'aliquota di cui al caso A) si applica alle sole fattispecie che ai sensi di legge sono esenti dal pagamento dell'IMU. L'aliquota 3,3 per mille deriva dall'applicazione della misura massima (2,5 per mille) alla quale è stata applicata la variazione facoltativa (0,8 per mille) applicata al fine di introdurre delle detrazioni TASI. Questo regime riguarda tutte le abitazioni principali dei soggetti proprietari o titolari di diritto reale minore sull'abitazione stessa, incluso il caso dell'anziano ricoverato permanentemente in struttura assistenziale,

copia informatica per consultazione

purché il suo appartamento resti non locato.

B) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	**aliquota 3,3 per mille**

Relativamente al caso di cui alla lettera B) il Comune si conforma alla risposta fornita dal Ministero delle Finanze con la FAQ n° 19 diramata nel corso del 2014. Pertanto al socio assegnatario non deve essere richiesta alcuna quota di TASI, che resta integralmente a carico della società assegnataria.

C) Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (*housing* sociale)	**aliquota 3,3 per mille**

In questo caso rientra l'ipotesi degli immobili di proprietà ACER assegnati in forza di bando pubblico.

D) Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	**aliquota 3,3 per mille**

Per l'applicazione di questo caso si farà riferimento alla soluzione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la FAQ n° 22 del 2014, in forza della quale si ritiene che il coniuge assegnatario sia titolare di diritto di abitazione (come codificato ai fini IMU) e debba pertanto assolvere integralmente la TASI.

E) Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto	**aliquota 3,3 per mille**

copia informatica per consultazione

dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica	

F) Abitazione del cittadino iscritto alla sezione AIRE, purché in condizione di pensionato, e con diritto all'applicazione della riduzione di 2/3 della TASI prevista dalla legge	**aliquota 3,3 per mille**

G) Immobili – merce , costruiti per la vendita ed invenduti, come descritti e delimitati nell'allegato B)	**aliquota 3,3 per mille**

H) Fabbricati rurali strumentali	**Aliquota 1,0 per mille**

2) di stabilire che l'aliquota TASI per l'anno di imposta 2015 è **azzerata** per tutte le residue fattispecie (produttivo, abitazioni locate a canone libero o concesse in uso gratuito a familiari, terreni, aree fabbricabili e in generale tutte le situazioni che sono assoggettate al pagamento dell' IMU e in generale per ogni altra fattispecie non precedentemente indicata come assoggettata a TASI);

3) di dare atto che il ricorso all'applicazione dell'aliquota addizionale 0,8 per mille introdotta con il DL 16 del 6 marzo 2014 e confermata anche per il 2015, trova una sua giustificazione nella necessità di disporre di risorse destinate alla correzione del fattore regressivo implicito nell'applicazione della TASI mediante costruzione di un idoneo fondo detrazioni;

4) di riconoscere, in favore dei contribuenti, una detrazione TASI finalizzata a consentire che il costo fiscale 2015 sia equivalente, a parità di condizioni, al costo che il contribuente sosteneva nell'anno 2012, con l'IMU sull'abitazione principale, applicando l'intera gamma di detrazioni previste per il 2012;

5) di approvare in allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, l'elencazione e la quotazione dei costi riferibili ai servizi indivisibili dell'Ente;

6) di dare atto che l'ammontare complessivo dei costi indivisibili individuati è pari per l'anno 2015 a euro 5.899.022,25;

7) di dare atto che il gettito previsionale della TASI 2015 è pari a 3.775.000 euro, al

copia informatica per consultazione

netto delle esenzioni e riduzioni applicabili, cosicché la copertura dei costi dei servizi indivisibili ha luogo, in forma indivisa, per una percentuale pari al 63,99 %;

8) di approvare in allegato sub B) il sistema di calcolo della detrazione mobile TASI riconosciuto per l'anno 2015;

9) di confermare, anche per l'anno 2015, il mantenimento, nella componente del costo equivalente IMU con parametri 2012, delle seguenti detrazioni:

   a. detrazione spettante per legge nell'IMU di euro 200 annue per immobile;

   b. detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale . L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

   c. ulteriore detrazione spettante in presenza di particolari requisiti (nella misura e alle condizioni indicate nel successivo punto 11);

10) di stabilire che l'importo di TASI da porre a carico dell'utilizzatore nei casi in cui si concretizzi la suddivisione del dovuto TASI fra proprietario e inquilino sia pari al 10%;

11) di riconoscere un'ulteriore detrazione, da inserire nel parametro di calcolo A (costo equivalente con i parametri IMU) per i casi di nucleo con ISEE fino a 15 mila euro (soglia elevabile a 20 mila se i redditi del nucleo familiare sono esclusivamente formati da redditi da lavoro dipendente e/o pensione). Il riconoscimento di tale agevolazione ha luogo in sede di saldo TASI 2015 (entro il 16 dicembre) per tutti coloro che entro e non oltre il 31 ottobre 2015, a pena di decadenza dal beneficio, depositino al Comune una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, su conforme modello messo a disposizione gratuitamente dal Comune, attestante il possesso dei seguenti requisiti, per le sotto riportate misure di detrazione aggiuntiva:

   <u>40 euro</u>
   Famiglia con ISEE inferiore a 15 mila euro: tale soglia è ulteriormente elevata a 20 mila euro quando il reddito familiare (di tutti i componenti del nucleo anagraficamente identificato, escludendo l'eventuale badante) è composto esclusivamente da redditi da lavoro dipendente (o assimilati) o da pensione

   <u>90 euro</u>
   Famiglia con ISEE inferiore a 15 mila euro: tale soglia è ulteriormente elevata a 20 mila euro quando il reddito familiare (di tutti i componenti del nucleo anagraficamente identificato, escludendo l'eventuale badante) è composto esclusivamente da redditi da lavoro dipendente (o assimilati) o da pensione e contemporanea presenza nel nucleo familiare di un portatore di disabilità intendendosi per tale la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporti un'invalidità del 100% certificata da AUSL, INPS o INAIL

copia informatica per consultazione

Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente	Il Segretario Generale
Paolo Nanni	Raffaella Galliani

copia informatica per consultazione

ALLEGATO B) DELIBERA CC N° _____ DEL ___

METODO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E PER IL CALCOLO DELLA RELATIVA DETRAZIONE MOBILE

copia informatica per consultazione

NOZIONI

Immobili merce

Si assume e circoscrive la stessa nozione valida per l'IMU. Si tratta di immobili realizzati per la vendita e rimasti invenduti, fintanto che permane questo stato di assoluta inutilizzazione.
Sussiste tale qualità quando la ditta costruttrice ha terminato i lavori di edificazione, ha proceduto all'accatastamento dei beni e mantiene il possesso degli stessi, senza alcun trasferimento di titolarità o altro atto idoneo a trasferire la soggettività passiva, nello stato di invenduto, potendosi ricavare dalle scritture contabili che tale era la destinazione dei beni stessi.
L'interessato deve presentare apposita dichiarazione.
Tali immobili non devono pagare l'IMU ma devono corrispondere la TASI in misura pari al 3,3 per mille, senza alcuna agevolazione o detrazione.

Abitazioni principali

Ai fini della identificazione dei casi rientranti nella nozione si applicano gli stessi criteri e limiti che consentono di identificare i soggetti ad esenzione dall'IMU sull'abitazione principale. Valgono pertanto le indicazioni fornite dal legislatore nell'articolo 13 del DL 201/2011 o altra norma in esso richiamata che consentono di identificare la soggettività passiva IMU sull'abitazione principale, il numero e la natura di classificazione catastale delle pertinenze e ogni altra disposizione utile ai fini IMU.

Dal 2015 sono ricompresi nell'ambito di applicazione della TASI i casi indicati alle lettere a) b) c) d) dell'art. 13 comma 2.
Sono pertanto ricompresi nell'applicazione della TASI nel 2015 i seguenti casi:

a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

Relativamente a questo caso si precisa che l'esonero opera sulla parte di possesso derivante dall'assegnazione, mentre resta impregiudicato l'onere di pagamento per la parte di esclusiva proprietà;

d) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla

copia informatica per consultazione

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Sono, inoltre, soggetti ad applicazione della TASI i casi di abitazione del cittadino iscritto all'AIRE e residente all'estero, ma unicamente se l'interessato è in condizione di pensionamento. Valgono, a tal proposito, le indicazioni contenute all'articolo 13 del DL 201/2011 come modificato dall'articolo 9 bis del DL n° 47/2014. Sulla sola unità immobiliare posseduta da cittadino AIRE già pensionato nel paese dove risiede, purché non concessa in locazione o in comodato, spetta una riduzione dei 2/3 del tributo TASI.

METODO DI CALCOLO DELLA TASI

L'aliquota TASI è pari per il 2015 al 3,3 per mille. E' prevista, per tutti i casi tranne per i fabbricati rurali strumentali e per gli immobili merce , un'apposita detrazione, da calcolare con i seguenti articolati passaggi:

1° passaggio : calcolo del parametro A (costo equivalente IMU con parametri del 2012)

Il primo passo consiste nel calcolare il dovuto IMU con i parametri di seguito determinati:

- aliquota : 0,45%
- detrazione di legge : 200 euro
- detrazione per figli: 50 euro per figlio convivente fino al compimento del 26° anno di età
- detrazione ISEE riconosciuta dal Comune (si veda il punto 12 della delibera)

L'applicazione dei parametri ha luogo con il sistema di calcolo e tutte le regole che si applicavano nel calcolo dell'IMU sperimentale.

Pertanto si dovrà tener conto della percentuale di possesso, dei mesi di possesso, dei mesi di compresenza dei figli (fino al compimento del ventiseiesimo anno). Le detrazioni verranno attribuite con le modalità già utilizzate con l'IMU e pertanto verranno suddivise in quote equivalenti fra i comproprietari conviventi. Qualora un solo comproprietario sia residente nell'abitazione principale avrà diritto al 100% delle detrazioni applicabili. In sintesi:

A = imponibile x aliquota 0,45% - DETRAZIONI (IMU)

A indica il TOTALE del costo equivalente IMU. In presenza di una pertinenza sarà quindi pari al totale calcolato per l'appartamento e il garage, al netto dell'applicazione delle detrazioni.

2° passaggio: calcolo del parametro B (TASI lorda 2015)

Il secondo passo consiste nel calcolare il lordo TASI, prima dell'applicazione della detrazione TASI riconosciuta (che verrà determinata al 3° passaggio).

B= imponibile x aliquota 3,3 per mille (TASI lorda)

B indica il TOTALE quale sommatoria della TASI lorda calcolata sull'insieme dei singoli immobili

copia informatica per consultazione

3° passaggio : calcolo della DETRAZIONE TASI

Con il terzo passaggio si determina l'entità della detrazione TASI spettante, che si ottiene con l'operazione

B – A = detrazione TASI spettante

ossia sottraendo dal totale TASI lordo il controvalore totale IMU netto (differenza fra i due totali)

Se il risultato è negativo la detrazione TASI è pari a zero

Conclusivamente

Importo da pagare per TASI 2015 : B (lordo TASI) – detrazione TASI spettante

Se la detrazione TASI spettante è pari a zero il contribuente paga di TASI 2015 il valore lordo calcolato (B).

copia informatica per consultazione

Allegato A delibera TASI

Spese

	Personale	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi passivi	Totale
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi	51.680,11	864.541,23	290.000,00	217.086,00	1.423.307,34
Ufficio tecnico e servizi connessi	422.812,05	13.000,00	1.000,00		436.812,05
Illuminazione pubblica e servizi connessi	-	658.800,00	-		658.800,00
Servizi di protezione civile		17.000,00	-		17.000,00
Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale	283.669,50	903.192,20	15.000,00		1.201.861,70
Servizi demografici e sportelli polifunzionali	384.574,77	63.100,00	900,00		448.574,77
Polizia Locale	989.176,39	718.490,00	5.000,00		1.712.666,39
				Totale	***5.899.022,25***

Entrate

Gettito stimato Tasi	***3.775.000,00***

Grado di copertura dei costi **63,99%**

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Proposta N. 2015 / 202
Servizio Entrate

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 03/03/2015

IL DIRIGENTE
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Proposta N. 2015 / 202
Servizio Entrate

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 05/03/2015

IL DIRIGENTE
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 del 19/03/2015

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 25/03/2015 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 25/03/2015

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SERPI ROCCO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione